

abbiano un tirocinio di almeno quattro anni nell'arte che intendono di esercitare.

(È approvato).

#### Art. 9.

Le licenze e gli attestati di abilitazione, che verranno rilasciati ai sensi degli articoli 1 e 6, saranno soggetti alla tassa di concessione governativa nella seguente misura.

a) per le arti dell'ottico, del meccanico-ortopedico ed ernista lire cinquanta;

b) per gli odontotecnici e per gli infermieri, compresi i massaggiatori e i capi bagnini degli stabilimenti idroterapici, lire trenta.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

#### Discussione del disegno di legge:

##### Disposizioni varie sulla sanità pubblica.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Disposizioni varie sulla sanità pubblica.

Se ne dia lettura.

VICINI, *segretario, legge. (V. Stampato n. 1378-A).*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli.

All'articolo 1 la Commissione propone degli emendamenti.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

GUACCERO, *relatore.* Raccomando vivamente perchè siano accolte le raccomandazioni per quanto concerne la ricostruzione di carriera dei sanitari comunali. Ringrazio poi sentitamente perchè il ministro ha accettato gli emendamenti relativi alla composizione del Consiglio superiore.

SUARDO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.* Gli emendamenti proposti dalla Commissione sono accettati dal Governo.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 1 con le modifiche proposte dalla Commissione:

#### Art. 1.

All'articolo 16 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, modificato dal Regio

decreto-legge 27 aprile 1924, n. 621, è sostituito il seguente:

Il Consiglio superiore di sanità è composto:

di quattordici dottori in medicina e chirurgia particolarmente competenti, sei nella igiene pubblica, otto nelle altre branche della medicina sociale;

di un naturalista;

di due ingegneri esperti nell'ingegneria sanitaria;

di due dottori in chimica;

di due dottori in zoiatria particolarmente versati in igiene veterinaria;

di un farmacista;

di una persona esperta nelle scienze agrarie;

di una persona esperta nelle materie amministrative;

di un ufficiale sanitario capo di ufficio di igiene;

Essi sono nominati con decreto Reale, sopra proposta del ministro dell'interno, durano in carica 3 anni e possono essere rinominati.

Fanno inoltre, parte del Consiglio stesso:

il direttore generale della sanità pubblica;

il direttore generale dell'amministrazione civile;

il direttore generale degli italiani allo estero;

un direttore generale del ministero delle colonie, designato dal ministro delle colonie;

un direttore generale del ministero delle corporazioni, designato dal ministro delle corporazioni,

il generale medico capo dell'esercito;

il capo dell'ufficio di ispezione veterinaria dell'esercito;

il generale medico capo dell'armata;

il procuratore generale del Re presso la corte di appello della capitale;

il direttore generale della marina mercantile;

il direttore generale dell'istruzione superiore;

il direttore generale del lavoro e della previdenza sociale.

il presidente e il direttore generale dell'istituto centrale di statistica;

il direttore generale dell'agricoltura;

il Capo dell'Ufficio centrale sanitario delle ferrovie dello Stato.

un rappresentante dell'opera nazionale per la protezione della maternità e della infanzia designato dal presidente dell'opera in persona di un membro del consiglio centrale;

un rappresentante dei medici chirurghi, uno dei veterinari e uno dei farmacisti